



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0310 del 07/04/2020

OGGETTO Indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio tecnico legale per la revisione e la verifica dei criteri di riservazione e verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziali e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria della ASL Roma I, per mesi 6. Importo complessivo presunto a base d'asta pari ad € 80.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. CIG: 8265834DFD

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico patrimoniale – UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore Dott. Vittorio Santoriello

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile
del Procedimento

Dr.ssa Cristina Franco
data 07.04.2020

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Cristina Franco
data 07.04.2020

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro
data 7.04.2020

Il presente Atto contiene dati sensibili ☐ SI ☒ NO X

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole ☒

data 7.4.2020

firma

☐

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Galletti

Favorevole ☒

data 7.4.2020

firma

☐

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Il Presente provvedimento si compone di n. 53 pagine di cui n. 53 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tardella

N. 0310 DSR 07/06/2020

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;
- VISTA** la deliberazione n. 1 dell'01/01/2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3/10/2019 con il quale è stato differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale;
- l'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020, pubblicato sul BURL del 30/01/2020, n. 9;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- PREMESSO** che a seguito della fusione che ha portato alla nascita della Asl Roma I sono confluiti in un unico fondo di accantonamento sinistri da responsabilità medico legale, sia giudiziali che stragiudiziali, provenienti dalle tre ex Aziende, risalenti ad epoche differenti e i cui rispettivi accantonamenti sono stati effettuati con criteri differenti e, al momento, difficilmente rintracciabili, considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso;
- che pertanto si rende necessario operare una complessiva review di tali accantonamenti, che incidono particolarmente sul Bilancio, come evidenziato sia dal direttore della UOC Bilancio e Contabilità che dall'Avvocatura aziendale;
- che è dunque emersa l'esigenza di indire una procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio tecnico legale per la revisione e la verifica dei criteri di riservazione e verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziali e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria della ASL Roma I;
- che la necessità dell'attivazione in tempi brevi dell'iniziativa di gara in oggetto è direttamente correlata alla normativa e alle linee guida regionali che richiedono di porre in essere tutte le "azioni di sostanza" utili a verificare i dati di saldo dei conti di debito e credito, la coerenza della consistenza dei fondi rischi all'effettiva esposizione aziendale per conseguimento dell'obiettivo finale;
- CONSIDERATO** che tale procedura di gara non è stata inserita nella proposta di pianificazione biennale 2019-2020, successivamente approvata con DCA n. U00255 del 4 luglio 2019;
- che con nota prot. n. 50099 del 06/04/2020 è stata inviata richiesta di autorizzazione alla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio in merito all'espletamento della gara in trattazione;
- RILEVATO** pertanto necessario indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio tecnico legale per la revisione e la verifica dei criteri di riservazione e verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziali e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria della ASL Roma I;

M

3

DATO ATTO

che si provvederà ad invitare n. 3 operatori economici nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO

di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

VISTA

la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara ed i suoi allegati:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

Allegato 2 – Schema Offerta Economica;

Allegato 3 – Patto di integrità;

Allegato 4 – schema di contratto;

Allegato 5 – capitolato tecnico

Allegato 6 – Informativa Privacy;

Allegato 7 – Contratto Privacy;

CONSIDERATO

che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, si è ottemperato alla generazione del CIG n. 8265834DFD;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto,

di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico legale per la revisione e la verifica dei criteri di riservazione e verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziali e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria della ASL Roma 1 per un importo complessivo presunto a base d'asta pari ad € 80.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

di prevedere che l'aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

di invitare n. 3 operatori economici nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

Allegato 2 – Schema Offerta Economica;

Allegato 3 – Patto di integrità;

Allegato 4 – schema di contratto;

Allegato 5 – capitolato tecnico

Allegato 6 – Informativa Privacy;

Allegato 7 – Contratto Privacy;



Allegato 2 – Schema Offerta Economica;
Allegato 3 – Patto di integrità;
Allegato 4 – schema di contratto;
Allegato 5 – capitolato tecnico
Allegato 6 – Informativa Privacy;
Allegato 7 – Contratto Privacy;

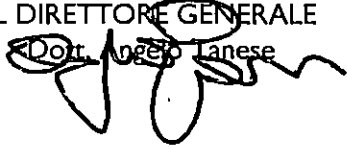
di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte della procedura relativa all'aggiudicazione la Dr.ssa Cristina Franco, Direttore presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69.

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Lanese



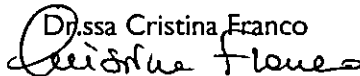
di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte della procedura relativa all'aggiudicazione la Dr.ssa Cristina Franco, Direttore presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69.

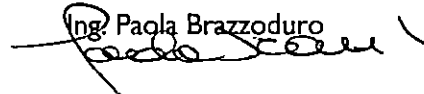
Il Responsabile
del Procedimento

Dr.ssa Cristina Franco


Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Cristina Franco


Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro


IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23 novembre 2016 e dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3/10/2019;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio tecnico legale per la revisione e la verifica dei criteri di riservazione e verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziali e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria della ASL Roma 1, per mesi 6. Importo complessivo presunto a base d'asta pari ad € 80.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. CIG: 8265834DFD" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, una procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico legale per la revisione e la verifica dei criteri di riservazione e verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziali e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria della ASL Roma 1 per un importo complessivo presunto a base d'asta pari ad € 80.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

di prevedere che l'aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

di invitare n. 3 operatori economici nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;





ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
LEGALE PER LA REVISIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI RISERVAZIONE E
VERIFICA DEI FONDI RISCHI RELATIVI AI SINISTRI GIUDIZIALI E
STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
SANITARIA DELL'ASL ROMA I**

DISCIPLINARE DI GARA

Handwritten signature or mark.

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare regola lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio tecnico legale per la revisione e la verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziali e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria dell'Asl Roma 1.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il Comune di Roma [codice NUTS IT143]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 (in seguito "Codice"), è la Dr.ssa Cristina Franco.

Si precisa che le sedute pubbliche saranno svolte, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19, in videoconferenza, le cui modalità saranno dettagliatamente indicate al momento della convocazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara e relativi allegati

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Schema Offerta Economica
- Allegato 3 – Patto di integrità
- Allegato 4 – schema contratto
- Allegato 5 – Capitolato tecnico
- Allegato 6 - Informativa privacy
- Allegato 7 - Pattuizioni privacy

Si precisa che gli allegati 4-6 e 7 dovranno essere predisposti sono in caso di aggiudicazione.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite comunicazione all'indirizzo pec: uocabs@pec.aslroma1.it

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Le attività oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato tecnico, sono riferibili ai seguenti ambiti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo (IVA esclusa)
			S (secondaria)	
1	Servizi Legali	79100000-5	P	80.000,00
Importo totale a base di gara				€ 80.000,00

L'importo a base di gara è pari ad € 80.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie della stazione appaltante.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata stimata dell'appalto è di 6 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

5. REQUISITI GENERALI

I partecipanti alla procedura di gara devono rendere la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e devono accettare le clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico, sigillato, deve recare a margine le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: *"Gara per l'affidamento del servizio tecnico legale per la revisione e verifica dei criteri di riservazione e verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziari e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria"*.
- la ragione sociale della Concorrente
- l'indirizzo del destinatario con indicazione del numero di telefono e Pec;

Tale plico, chiuso e sigillato, deve contenere, tre buste distinte, secondo le norme e le indicazioni che seguono:

1. una Busta 1 (documentazione amministrativa);
2. una Busta 2 (offerta tecnica);
3. una Busta 3 (offerta economica).

Le predette buste, chiuse e sigillate e non trasparenti dovranno riportare all'esterno l'oggetto del contenuto (busta 1, ecc) e il nome del concorrente.

Il plico contenente le buste predette deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Asl Roma I – Borgo Santo Spirito, 3 -00193 Roma Il Piano entro le ore 12,00 del _____

Gli orari al pubblico dell'Ufficio protocollo sono i seguenti: Dal Lunedì al venerdì – dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi comprese la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e devono essere corredate da copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA 1)

Gli Operatori economici concorrenti devono allegare, nella sezione tipo di richiesta amministrativa, la documentazione di seguito indicata.

8.1 Domanda di partecipazione

La domanda è sottoscritta dal concorrente e corredata da copia di un documento d'identità.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

9. OFFERTA TECNICA (BUSTA 2)

L'Offerta tecnica deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra la proposta del concorrente, con riferimento al capitolato tecnico ed ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 11.

All'offerta tecnica devono essere allegati il curriculum vitae in formato europeo di ciascun componente del Gruppo di Lavoro, debitamente sottoscritto con firma autografa dagli stessi e recante una dichiarazione liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e REG. UE 2016/679, nonché l'autorizzazione all'utilizzo del CV ai fini della partecipazione alla procedura in

oggetto. I curricula devono essere corredati da copia per immagine (scansione di documento cartaceo) di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

10. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA 3)

L'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2 – *Schema offerta economica* al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il prezzo unitario offerto per le singole componenti del servizio (sinistri giudiziari e sinistri stragiudiziali);
- l'inserimento del valore complessivo dell'offerta, in cifre e in lettere.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda e non può superare l'importo a base d'asta.

Si precisa altresì che il contributo a favore della cassa forense deve essere indicato a parte e non sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economica.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

11.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

RIFERIMENTO ALL'OFFERTA TECNICA	CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
Metodologia di analisi sinistri fondo giudiziale	Efficacia, esaustività e concretezza della proposta concernente le attività di analisi dei sinistri del fondo giudiziale	15	

RIFERIMENTO ALL'OFFERTA TECNICA	CRITERI	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
Metodologia di analisi sinistri fondo stragiudiziale	Efficacia, esaustività e concretezza della proposta concernente le attività di analisi dei sinistri del fondo extra giudiziale.	15	
Organizzazione del servizio e risorse	Esperienza professionale specifica del capo progetto rispetto all'oggetto dell'appalto: <i>Il punteggio sarà attribuito in base alla rilevanza ed eterogeneità delle esperienze, risultanti dal CV.</i>	10	
	Esperienza professionale specifica del team di lavoro rispetto all'oggetto dell'appalto: <i>Il punteggio sarà attribuito in base alla composizione del team e rilevanza ed eterogeneità delle esperienze, risultanti dal CV</i>	10	
Tempistica per la disamina dei sinistri ed il completamento delle attività	Saranno valutate proposte migliorative rispetto ai tempi indicati nella documentazione di gara (6 mesi). In particolare, il punteggio sarà determinato secondo la seguente formula: <i>Min/iesimo x 10</i>		10
Progetto formativo	Qualità e consistenza del percorso formativo offerto	10	
Totale		60	10

In merito al criterio quantitativo, si precisa che non verrà assegnato alcun punteggio qualora il concorrente si limiti a rispettare i tempi riportati negli atti di gara (6 mesi).

Ai fini della determinazione dei punteggi sopra riportati, si specifica di seguito cosa si intende con "efficacia", "esaustività", "adeguatezza" e "concretezza" della proposta:

- Efficacia: capacità della proposta di conseguire i risultati attesi;
- Esaustività: completezza e accuratezza della proposta rispetto alle richieste;
- Adeguatazza: rispondenza delle proposte rispetto al contesto in cui le stesse si applicano.
- Concretezza: presenza nell'offerta di elementi che possano essere effettivamente applicati e che possano apportare reali benefici all'esecuzione del servizio.

Per la determinazione del coefficiente $C_{(a)i}$, in relazione ai criteri discrezionali, la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $C_{(a)pi}$ corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	ottimo	distinto	buono	discreto	Sufficiente	Insufficiente/ non valutabile
Valore i-esimo preliminare assegnato $C_{(a)pi}$	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

11.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

11.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi qualitativi, i coefficienti $C_{(a)i}$, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procederà a:

- a) verificare in seduta pubblica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 7;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

13. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

14. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato in seduta pubblica il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione procederà successivamente in seduta pubblica all'apertura delle buste contenente le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo successivo.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto e in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Si rinvia a quanto più specificamente previsto nell'allegato "Informativa Privacy".



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO LEGALE PER LA REVISIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI RISERVAZIONE E VERIFICA DEI FONDI RISCHI RELATIVI AI SINISTRI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SANITARIA DELL'AZIENDA SANITARIA ROMA I

ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

2

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità
di _____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____,
CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,
_____ presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata in oggetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1) che non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016, nonché di fornire a tale proposito i seguenti chiarimenti:

_____;

- 2) di:

☐ indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

☐ indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____;

- 3) che è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;
- 4) che non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, conferito incarichi a

I Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.



ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico;

- 5) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 7) di accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- 8) di:
- ☐ autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ovvero
 - ☐ non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, nelle parti e secondo le motivazioni riportate in apposita dichiarazione denominata "segreti tecnici e commerciali" allegata all'offerta tecnica.
- 9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;

_____, li _____

Firma

Allegare doc identità.

ALLEGATO A[illegible]

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, fax _____,
e-mail _____, PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente



PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO LEGALE PER LA REVISIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI RISERVAZIONE E VERIFICA DEI FONDI RISCHI RELATIVI AI SINISTRI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SANITARIA DELL'AZIENDA SANITARIA ROMA I

ALLEGATO 2

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA "BUSTA "C"

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

nato a _____ (____), il ____

(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (____), Via _____, n. ____

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (____),

Via _____, n. _____, CAP _____, Tel _____,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

Fax _____, e-mail _____, Codice
Fiscale _____

Partita IVA _____

nella sua qualità di:

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore speciale / generale

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.
- che in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
- che allega alla presente dichiarazione la scheda di seguito richiesta, debitamente compilata;
- che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____, ____ = (_____/____)
- che il costo della manodopera è pari ad € _____, ____ = (_____/____), conforme alle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e congruo rispetto all'entità dei servizi oggetto di gara;
- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara.

VALORE DELL'OFFERTA

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario in cifre iva esclusa	Valore complessivo in cifre iva esclusa	Valore complessivo in lettere iva esclusa
Sinistri giudiziali	116			
Sinistri stragiudiziali	160			
Totale offerta complessiva € iva esclusa			€ _____	€ _____

CONTRIBUTO CASSA FORENSE PARI A € _____

DATA _____

FIRMA

Allegare doc identità.

OK



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO LEGALE
PER LA REVISIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI RISERVAZIONE E VERIFICA DEI FONDI
RISCHI RELATIVI AI SINISTRI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SANITARIA DELL'ASL ROMA I**

**ALLEGATO 3
PATTO DI INTEGRITÀ**



Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma I, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
LEGALE PER LA REVISIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI RISERVAZIONE E
VERIFICA DEI FONDI RISCHI RELATIVI AI SINISTRI GIUDIZIALI E
STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
SANITARIA DELL'ASL ROMA I**

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

OR

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

TRA

L'A.S.L. Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 -00193 ROMA -
nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____ nato/a
_____ il _____ autorizzata alla stipula
del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con

E

L'impresa _____ (Partita IVA n° _____)
con sede in _____ Via/Piazza _____
C.C.I.A.A. _____, Registro Imprese _____,
che nel seguito viene definita "Fornitore" o "Impresa" - nella persona di _____ nato
a _____, il _____, autorizzato alla
stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

- a. l'azienda roma 1 ha esperito una procedura di gara per l'affidamento del servizio tecnico legale per la revisione e verifica dei criteri di riservazione e verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziali e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria ;
- b. con Delibera n. _____ del _____ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;
- d. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla Lettera di invito definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.



**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, la Lettera di Invito con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. L'A.S.L. Roma I _____ affida alla società (Fornitore) _____ con sede _____ in via _____, i servizi _____ nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.

2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'A.S.L. Roma I ad eseguire i servizi, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, senza IVA.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. L'A.S.L. Roma I si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il contratto avrà una durata di 4+2 mesi dalla sottoscrizione. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'A.S.L. Roma I di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

-
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'A.S.L. Roma I assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma I da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'A.S.L. Roma I e da terzi autorizzati.
 7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'A.S.L. Roma I di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

- I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'A.S.L. Roma I, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
 - b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;



-
- c. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
 - d. manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma I, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - g. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'A.S.L. Roma I (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'A.S.L. Roma I
 - i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'A.S.L. Roma I, per quanto di rispettiva ragione

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

- I. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'A.S.L. Roma I.
3. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'A.S.L. Roma I, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'A.S.L. Roma I con cadenza trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente almeno le seguenti informazioni:
 - grado di esecuzione del servizio in termini di valori economici e prestazionali;
3. Resta inteso che l'A.S.L. Roma I si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penali previste nel presente contratto.
6. Tali penali verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'A.S.L. Roma I per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.



-
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'A.S.L. Roma I.
 3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
 5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
 6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con la cadenza fissata nel capitolato.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contratto e i servizi effettivamente prestati. Dovrà essere intestata e spedita alla _____, all'indirizzo: _____. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'A.S.L..
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'A.S.L. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e dal DCA n. U00006 del 02 gennaio 2018 della Regione Lazio.
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il Responsabile del Procedimento



lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____ e con le seguenti coordinate bancarie:

Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc _____.

6. Rimane inteso che l'A.S.L. Roma I, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'A.S.L. Roma I e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'A.S.L. Roma I le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.



-
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma I ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
 7. L'A.S.L. Roma I verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L. Roma I, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'A.S.L. Roma I richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

-
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'A.S.L. Roma I, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'A.S.L. Roma I non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'A.S.L. Roma I si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:
- applicare una penalità nella misura del 1% per il servizio eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo.

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.
4. L'A.S.L. Roma I potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

-
5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
 6. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.
 7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore dell' A.S.L. Roma I una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'A.S.L. Roma I.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l' A.S.L. Roma I ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14



Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell' A.S.L. Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

4. L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'A.S.L. Roma I, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.
5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'A.S.L. Roma I, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'A.S.L. Roma I può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'A.S.L. Roma I, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'A.S.L. Roma I ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In



questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'A.S.L. Roma I si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 17

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'A.S.L. Roma I ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

-
- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'A.S.L. Roma I, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
5. L'A.S.L. Roma I può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'A.S.L. Roma I avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l' A.S.L. Roma I lo chiedi:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
 - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.S.L. Roma I una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma I, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni



verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'A.S.L. Roma. L'A.S.L. Roma si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.S.L. Roma I quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'A.S.L. Roma I.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, numero di fax _____ indirizzo e-mail _____.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'A.S.L. Roma I.
3. In ogni caso l'A.S.L. Roma I aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'A.S.L. Roma I nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.



-
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
 5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'A.S.L Roma I, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'A.S.L Roma I ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 23

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'A.S.L. Roma I o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
 4. Il subappalto è autorizzato dall'A.S.L. Roma I. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'A.S.L. Roma I, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.S.L. Roma I, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma I da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
 8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L. Roma I entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
 10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'A.S.L. Roma I sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
 11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'A.S.L. Roma I potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
 12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'A.S.L. Roma I per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 25

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'A.S.L. Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Articolo 26

Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'A.S.L. Roma I, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina il Sig. _____ in qualità di Direttore dell'Esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 27

Clausola Antipantouflage

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o

negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 28

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, Li _____

Il Fornitore

A.S.L. Roma I

Il sottoscritto _____

in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di

responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO LEGALE PER
LA REVISIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI RISERVAZIONE E VERIFICA DEI
FONDI RISCHI RELATIVI AI SINISTRI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN
MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SANITARIA DELL'AZIENDA
SANITARIA ROMA I**

**ALLEGATO 5
CAPITOLATO TECNICO**

Premesse

La Asl Roma I ha la necessità di affidare il servizio tecnico legale per la revisione e verifica dei criteri di riservazione e verifica dei fondi rischi relativi ai sinistri giudiziali e stragiudiziali in materia di responsabilità professionale sanitaria.

Oggetto dell'appalto

L'attività oggetto della procedura in questione può essere suddivisa in tre fasi:

1) analisi sinistri;

2) Elaborazione linee guida;

3) Progetto formativo;

1) L'analisi sinistri ha per oggetto la revisione e la verifica per il Bilancio dell'esercizio possibilmente a partire dall'anno 2019 dei criteri di riservazione su 276 sinistri di responsabilità sanitaria, separatamente accantonati in un fondo (giudiziale) dedicato alle posizioni per i quali già pende un giudizio ed in fondo stragiudiziale relativo invece a casi non ancora sfociati in una causa.

L'aggiudicatario dovrà effettuare una disamina puntuale dei singoli fascicoli, analizzando la documentazione, distinguendo, per metodo, le posizioni stragiudiziali dalle giudiziali.

I sinistri oggetto di verifica sono complessivamente 276.

1a) 116 sinistri GIUDIZIALI

Di cui	52 riservati a	0,00		
Di cui	19 riservati da	0,01	a	100.000,00
Di cui	24 riservati da	100.000,01	a	400.000,00
Di cui	18 riservati da	400.000,01	a	1.000.000,00
Di cui	03 riservati da	1.000.000,01		

1b) 160 sinistri STRAGIUDIZIALI

Di cui	01 riservati a	non determinato		
Di cui	01 riservati a	0,00		
Di cui	124 riservati da	0,01	a	100.000,00
Di cui	16 riservati da	100.000,01	a	400.000,00
Di cui	17 riservati da	400.000,01	a	1.000.000,00
Di cui	01 riservati da	1.000.000,01		

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà indicare la metodologia utilizzata per la classificazione dei sinistri, dando evidenza del metodo per la determinazione del valore degli importi degli acconti da contabilizzare in bilancio in riferimento alla costituzione del fondo rischio.

2) Finalità dell'analisi sinistri è la predisposizione di "Linee guida valutative", ottenute dalle attività sopra delineate e dall'applicazione dei più importanti principi di diritto, onde pervenire all'individuazione di strategie da attuare per una migliore gestione dei sinistri.

3) E' prevista altresì a carico del fornitore l'erogazione in aula o a distanza di corsi di formazione/aggiornamento finalizzata a migliorare l'apprendimento on the job e ad accrescere l'autonomia operativa e gestionale degli uffici dell'ASL Roma I impegnati nelle attività in trattazione.

Modalità di esecuzione dell'appalto

L'attività dovrà assicurare una gestione integrata di tutte le linee di intervento previste dal progetto legate ai servizi da sviluppare ed alle attività da implementare.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività, pur in presenza di eventuali variazioni del contesto e della normativa di riferimento.

Tutte le attività oggetto della presente gara dovranno essere svolte dall'aggiudicatario in conformità alle indicazioni del DEC e nel rispetto delle procedure operative applicate dall'ASL Roma I, facilitandone l'attuazione anche da parte del personale dell'Azienda Sanitaria stessa.

L'aggiudicatario non può trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto all'attività dell'Asl Roma I e dovrà quindi segnalare tempestivamente contratti con soggetti che possono interagire e interferire con l'Asl Roma I.

Il servizio dovrà essere realizzato nel massimo rispetto delle norme e canoni di riservatezza che la materia trattata richiede ed ogni attività essere sul piano organizzativo e gestionale improntata alla massima attenzione circa il rispetto di tali parametri.

Nel corso dell'affidamento, l'aggiudicatario dovrà assicurare il continuo trasferimento di know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività più efficace possibile.

Tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà della ASL Roma I, che ne potrà disporre liberamente.

La consegna dovrà avvenire in formato elettronico, CD/DVD o invio per via telematica, e, laddove necessario o richiesto dal tipo di attività, in formato cartaceo.

In ogni caso, al termine del rapporto contrattuale l'aggiudicatario dovrà garantire il passaggio di consegne, comprensivo degli elaborati (digitali e cartacei) prodotti nel corso dell'affidamento.

La documentazione prodotta in esecuzione dell'affidamento dovrà essere compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Open Office, Ms Office) e con i principali applicativi (es. Microsoft Project, Business Object, Adobe Acrobat) nonché software ministeriali.

Resta ferma la facoltà di variare o introdurre nuovi strumenti anche durante il corso dell'affidamento, dandone congruo preavviso all'aggiudicatario.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del contratto.

Gruppo di lavoro

Per l'espletamento del servizio, l'operatore economico dovrà mettere a disposizione dell'ASL Roma I, un team di lavoro che, come indicato nel disciplinare, sarà oggetto di specifica valutazione e la cui attività sarà svolta sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria.

L'erogazione dovrà prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse dell'aggiudicatario, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di operare in team e rispetto delle scadenze pianificate.

Il team di lavoro dovrà mantenersi aggiornato rispetto alle tematiche e agli strumenti oggetto del servizio, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici.

L'aggiudicatario dovrà avere assolto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri lavoratori.

L'aggiudicatario deve garantire la sostanziale stabilità del Gruppo di Lavoro presentato in fase di gara.

Nell'offerta tecnica il concorrente dovrà allegare i curricula delle figure professionali proposte quali componenti del gruppo di lavoro.

I Curricula nominativi dovranno essere in formato europeo, sottoscritti dagli interessati e preferibilmente non dovranno superare le 3 pagine. Per ciascuna attività ed esperienza professionale riportata nei curricula deve essere esplicitato il numero di giornate effettivamente erogate dalla risorsa.

Capo progetto

E' il referente del progetto nei confronti dell'ASL Roma I con un ruolo generale di Supervisore del servizio in trattazione e di interfaccia con il DEC per quanto attiene alla pianificazione e al monitoraggio delle attività svolte.

Gestione del servizio

Piano di lavoro del servizio

In fase di avvio del servizio dovrà essere comunicato dall'aggiudicatario il piano di lavoro, strumento di riferimento per lo svolgimento e il controllo dell'avanzamento delle attività, articolato in interventi ed oggetto di aggiornamento.

Stato di avanzamento

L'aggiudicatario deve aggiornare periodicamente il DEC in merito allo stato di avanzamento delle attività oggetto dell'appalto.

Vincoli temporali sulle consegne

Si prevede un periodo di 6 mesi per la puntuale disamina dei sinistri ed il completamento delle attività oggetto dell'appalto e comunque entro i termini migliorativi eventualmente indicati dall'aggiudicatario in offerta.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
LEGALE PER LA REVISIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI RISERVAZIONE E
VERIFICA DEI FONDI RISCHI RELATIVI AI SINISTRI GIUDIZIALI E
STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
SANITARIA DELL'ASL ROMA I**

ALLEGATO 6 – INFORMATIVA PRIVACY

QR

Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO LEGALE
PER LA REVISIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI RISERVAZIONE E VERIFICA DEI FONDI
RISCHI RELATIVI AI SINISTRI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SANITARIA DELL'ASL ROMA I**

ALLEGATO 7 - PATTUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Handwritten signature

**PATTUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EFFETTUATO PER CONTO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016

1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 7, 24 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (citato, in seguito, come "Regolamento Ue 2016/679"), autorizza, ai sensi dell'art. 28 del sopra citato Regolamento, l'.....
....., ad effettuare il trattamento dei dati personali e, se necessari, anche particolari, al solo fine di consentirgli l'adempimento delle obbligazioni di cui².....
....., con divieto di utilizzazione dei dati per finalità diverse e ulteriori (quali ad es. la finalità di marketing e decisioni automatizzate per finalità di profilazione), salvo quelle strettamente correlate alle suddetta finalità, anche in adempimento di specifici obblighi di legge.
2. ³..... si impegna, quale Responsabile del trattamento, ai sensi degli artt. 4, paragrafo 8, 28 del sopra citato Regolamento Ue 2016/679, ad effettuare per conto del Titolare del trattamento le operazioni di trattamento, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione al servizio/attività, utilizzando, in via principale, dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Il Responsabile del trattamento assicura che le misure di sicurezza predisposte ed adottate sono adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità di trattamento.
4. Il Responsabile del trattamento dichiara di conoscere la sopra menzionata normativa europea nonché la normativa italiana (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., anche con riferimento al D. Lgs. n. 101/2018) e si impegna ad osservarle, come, parimenti, i provvedimenti della Commissione europea e dell'Autorità di Controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), tra i quali, se necessari a conformare il trattamento, i seguenti:
- n. 29 del 25 gennaio 2018 (doc. web n. 7810766) in materia di monitoraggio a distanza di pazienti non autosufficienti;
 - n. 186 del 10 aprile 2014 (doc. web doc. web n. 3152119) in materia di **Trattamento non consentito di dati sanitari raccolti tramite apparecchiature diagnostiche;**

¹ Inserire denominazione della Società, Cooperativa, ditta, ecc.; invece, nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Associazione Temporanea di Imprese, inserire la denominazione della RTI o dell'ATI.

² Inserire l'Accordo/Contratto o il Nr. identificativo Ordine di acquisto o codice identificativo gara e relativo oggetto. Possibile inserire anche più elementi. Nel caso di Ordine di Acquisto e di Accordo/Contratto/Convenzione si deve descrivere l'oggetto del servizio.

³ Inserire gli elementi indicati nella nota 1.

QR

- n. 520 del 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050) in materia di **modalità di consegna dei presidi sanitari al domicilio dell'interessato**;
 - n. 370 del 29 novembre 2012 (doc. web n. n. 2276103) in materia di trattamento dei dati personali attraverso un sistema "Rfid" di monitoraggio a distanza di pazienti portatori di defibrillatori cardiaci impiantabili attivi);
 - 8.4.2010 (doc. web. n. 1712680) in materia di videosorveglianza;
 - 13.10.2008 (doc. web n. 1571514) in materia di **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali**;
 - n. 13 del 1° marzo 2007 (doc. web n. 1387522) in materia di lavoro (Linee guida **del Garante per posta elettronica e internet**);
 - 9.11.2005 (doc. web n. 1191411) in materia di rispetto della dignità nei luoghi di cura.
5. Il Responsabile del trattamento, consapevole degli obblighi legali a proprio carico (art. 28 del Regolamento Ue 2016/679) e di quelli stabiliti dalle presenti pattuizioni, si impegna, altresì, a:
- a) applicare misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati e delle operazioni di trattamento affinché il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal Regolamento Ue 2016/679 non sia pregiudicato, fornendo, anche, ampia e pronta assistenza al Titolare del trattamento per conformare, anche con riferimento agli artt. 32-36 del Regolamento Ue 2016/679, il trattamento alla suddetta normativa;
 - b) autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento il proprio personale che si sia impegnato all'obbligo di riservatezza e/o assicurare che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza nonché, se l'accesso è da consentire a particolari incaricati (persone fisiche con compiti di Amministratore di Sistema), al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in *G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008*) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in *G.U. n. 149 del 30 giugno 2009*);
 - c) impartire istruzioni sul corretto trattamento al personale autorizzato nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
 - d) gestire, nel caso in cui sia previsto dall'atto di affidamento del servizio e/o dagli eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal Titolare del trattamento, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al Responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
 - e) fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali (esplicitandovi anche i propri estremi identificati e la qualità di Responsabile del trattamento e gli estremi del Titolare del trattamento per il cui conto è effettuato il trattamento) e acquisire da essi la debita autorizzazione al trattamento (consenso), salvo che a tali adempimenti debba provvedere il Titolare; nel caso in cui ai suddetti adempimenti debba provvedere il Responsabile del trattamento, lo stesso si impegna, nel definire la base giuridica di legittimità (consenso da richiedere agli stessi), a non stabilire condizioni che possono avere effetti pregiudizievoli per l'accesso ai servizi da fornire agli interessati (es. chiedere una unica dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni non relative al trattamento effettuato per finalità e per conto del Titolare del trattamento e che possono indurre gli interessati ad accettare o rifiutare in toto tale trattamento) e, pertanto, il consenso, previa fornitura dell'informativa sul trattamento, deve essere specifico, libero e inequivocabile su ogni questione, così come stabilisce l'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento Ue 2016/679 e comunque il rifiuto a fornire consensi su tali altre questioni non deve pregiudicare agli interessati, in alcun modo, l'accesso al servizio;
 - f) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 5, del Regolamento Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare del trattamento;
 - g) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti pattuizioni e di quelli imposti dalla normativa applicabile, anche

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679 (come ad es. consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato);

- h) comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo ed ogni altra notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri responsabili del trattamento (di seguito, denominati sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia violazione di dati personali e le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare del trattamento;
 - i) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal Titolare del trattamento) né cedere, in alcun modo, i dati ad altri;
 - j) non diffondere, in alcun modo, i dati che formano oggetto del trattamento;
 - k) non trasferire dati personali, oggetto del trattamento, all'estero e, nel caso ciò sia una modalità pertinente e necessaria alla sicurezza del servizio, osservare le condizioni stabilite dagli artt. 44-48 del Regolamento Ue 2016/679 e il divieto di trasferimento di dati, anche temporaneo, di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. verso un Paese non appartenente all'Unione europea quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone;
 - l) restituire al Titolare del trattamento i dati personali oppure, su richiesta dello stesso Titolare, provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la custodia/conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o, per un determinato periodo, dagli atti di affidamento del servizio di riferimento;
 - m) richiedere al Titolare del trattamento (protocollo@pec.aslroma1.it) o al (suo) Responsabile della protezione dei dati (dpo@aslroma1.it) ogni informazione che possa agevolare la conformità del trattamento alla sopra citata normativa o alle prescrizioni dell'Autorità di Controllo nonché l'esercizio dei diritti degli interessati;
 - n) tenere indenne il Titolare del trattamento da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, sanzione che sia conseguenza della mancata osservanza, da parte del Responsabile del trattamento e dei suoi sub-fornitori (sub-responsabili), degli obblighi stabiliti dalle presenti pattuizioni e più in generale dalla violazione della sopra citata normativa o da prescrizioni dell'Autorità di Controllo o dell'Autorità Giudiziaria.
6. Nel caso in cui sia consentito il subappalto dagli atti relativi all'affidamento del servizio di riferimento, il trattamento di dati a cura di altri soggetti qualificati come sub-responsabili del trattamento dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali previste nelle presenti pattuizioni e pertanto il Responsabile del trattamento mantiene, nei confronti del Titolare del trattamento, la responsabilità di cui all'art. 28, paragrafo 4 del Regolamento Ue 2016/679, integrata dalla previsione di cui alla sopra citata pattuizione n. 5, lett. n).
7. Il Responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare del trattamento, rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 7, 24 del "Regolamento (UE) 2016/679 e, in tal caso, agirà quale autonomo Titolare del trattamento assumendosene l'intera responsabilità nei confronti degli interessati, fatta salva comunque la previsione di cui alla sopra citata pattuizione n. 5, lett. n).
8. Resta inteso tra le parti che le presenti pattuizioni non comportano alcun diritto, in favore del Responsabile del trattamento o di eventuali (suoi) sub-responsabili del trattamento, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento dei dati personali effettuato né ad un incremento del compenso spettante allo stesso Responsabile del trattamento in virtù dei rapporti con eventuali altri (suoi) sub-responsabili o del rapporto con il Titolare del trattamento.
9. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia erogato il servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

10. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, alla Convenzione/Contratto di riferimento e/o atti susseguenti, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento ne forma parte integrante e sostanziale. Pertanto, nell'eventualità di aggiudicazione o di affidamento del servizio ad Associazione Temporanea di Imprese (spesso indicate con gli acronimi *ATI* o *RTI*) le presenti pattuizioni, sottoscritte dalla impresa mandataria (o capogruppo), hanno effetto nei confronti delle imprese mandanti e, di conseguenza, ognuna è autorizzata dal Titolare del trattamento, come sopra individuato, ad effettuare il trattamento e ognuna assume il ruolo di Responsabile del trattamento, per le attività di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 8, 28 del sopra citato Regolamento Ue 2016/679, ferma restando la responsabilità di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

11. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate sul trattamento dei dati che riguardano le medesime parti.

4 nella persona di
.....

Dichiara
ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

- di essere legale rappresentante della suddetta impresa

- di essere, parimenti, legale rappresentante dell'ATI o del RTI denominata/o⁵
.....

..... composta dalla sopra citata impresa (mandataria o capogruppo)

e dalle seguenti imprese mandanti:

.....

.....

e di poterle impegnare, avendone i poteri;

- di sottoscrivere, senza condizione o riserva alcuna, il presente atto.

....., li

Il Legale Rappresentante⁶

Azienda Sanitaria Locale Roma I
Il Legale Rappresentante
(Direttore Generale)
Dott. Angelo Tanese

⁴ Inserire la denominazione della Società, Cooperativa, ditta, ecc.; Indicare la mandataria/capogruppo in caso di ATI o di RTI.

⁵ Compilare gli spazi della dichiarazione solo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI).

⁶ Allegare copia di documento di riconoscimento solo nel caso in cui al presente atto non venga apposta la firma digitale.

Pattuizione trattamento dati personali

